



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
con Funzioni di Consiglio Comunale n° 17 del 21/11/2019**

INDICE

- Art.1- Finalità*
- Art.2- Definizione di patrocinio*
- Art.3- Soggetti beneficiari*
- Art.4- Casi eccezionali*
- Art.5- Ambiti di richiesta del patrocinio*
- Art.6- Concessione del patrocinio*
- Art.7- Criteri per la concessione*
- Art.8- Divieto di concessione*
- Art.9- Utilizzo dello stemma comunale*
- Art.10- Modalità di presentazione delle domande*
- Art.11- Istruttoria della pratica*
- Art.12- Sanzioni*

Art.1- Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di San Cipirello.

Art.2- Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il Patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art.3- Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) **soggetti pubblici**: Comuni, Scuole, Università, Istituzioni ed altri Enti;

b) **soggetti privati**: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguono per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto nel successivo art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, pubblicazione, etc..) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, etc..)

Art.4- Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Città in modo rilevante ed incisivo.

Art.5- Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- **Ambito istituzionale:** attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- **Ambito culturale:** attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, arti visive conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale di valorizzazione e tutela dei beni culturali, archeologici, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- **Ambito economico e turistico:** attività e manifestazioni di valorizzazione economica e turistica del territorio;
- **Ambito sportivo:** attività e manifestazioni di carattere sportivo e motori in genere;
- **Ambito sociale:** eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 6 – Concessioni del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. L'Amministrazione, previa deliberazione di Giunta Municipale, concede il patrocinio del Comune;
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Città di San Cipirello", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente, e può riguardare, altresì, l'autorizzazione all'uso temporaneo di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
4. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Se non disposto diversamente nell'atto di concessione, il patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale;
6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda;
7. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di San Cipirello, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta;
8. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

9. La Direzione Comunale responsabile dell'applicazione del presente Regolamento e ad adottare i relativi atti amministrativi è il Responsabile dell'AREA 1- Affari Generali e Servizi alla Persona.

Art. 7 – Criteri per la concessione

La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionale dall'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del comune;
- b) Il carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) Legame con le tradizioni locali;
- d) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- e) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- f) Collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche.

Art.8 – Divieto di concessione

Il Comune di San Cipirello non concede il patrocinio, nè autorizza l'utilizzo dei locali comunali e aree pubbliche per manifestazioni, convegni, mostre ed iniziative di qualsiasi tipo, che si pongono in contrasto con i valori e i principi sanciti dalla Costituzione. Il divieto si applica, a prescindere dalla manifestazione, convegno, mostra o iniziativa che si voglia organizzare, nei confronti di tutte le organizzazioni, associazioni ed enti di qualsivoglia natura che professino idee e posizioni in contrasto con la Costituzione.

Art.9 – Utilizzo dello stemma

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della città di San Cipirello negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessorio. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici. L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco ed al Responsabile dell'Area 1 -Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di San Cipirello, mediante la compilazione di un apposito modulo, che verrà predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 11- Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 12- Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di San Cipirello venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

I Commissari straordinari

Dott.ssa Federica Nicolosi

Dott.ssa Esther Mammano

Dott.ssa Concetta Maria Musca



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sonia Acquado

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ,

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico su www.comune.sancipirello.pa.it dal.....ale che è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sonia Acquado

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12

- comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione);
- comma 2 (Immediatamente esecutiva);

della L.R. n. 12 1991 n. 44

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sonia Acquado